



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ORORA-NLC ITALIA

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l'Associazione culturale denominata "ORORA-NLC Italia" (d'ora in avanti denominata Associazione. Ha sede legale in Bra (CN), Via Vittorio Emanuele II n. 170.

1.2 In caso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo "Ente del Terzo Settore" o ETS".

1.3 Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modifica dello statuto

1.4 L'associazione potrà istituire sedi secondarie su semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

1.5 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione della crescita personale e del benessere integrale della persona.

2.2 L'Associazione si riconosce culturalmente nel modello formativo e metodologico sviluppato dall'Associazione "Neuro Linguistic Coaching – Hamburg e.V." (Germania), con la quale mantiene rapporti di collaborazione culturale e metodologica senza vincoli amministrativi né di dipendenza giuridica.

2.3 L'associazione si propone di promuovere la consapevolezza, lo sviluppo e il benessere delle persone attraverso attività culturali, artistiche e formative. In particolare: promuove iniziative di formazione, eventi, corsi e seminari; favorisce il dialogo interculturale e la valorizzazione dell'arte e della creatività.

2.4 L'associazione può realizzare attività secondarie o accessorie di natura economica solo se strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali e senza distribuzione di utili.

2.5 L'associazione intende rivolgersi alla natura creativa dell'essere umano per:

- promuovere la consapevolezza, lo sviluppo e il benessere delle persone;
- promuovere progetti formativi ispirati alla comunicazione pragmatica, alla neurolinguistica e alle neuroscienze applicate al coaching e alla relazione educativa rivolti al mondo della scuola, in particolare agli insegnanti, per sostenerne il lavoro con strumenti utili ad affrontare le sfide di una società sempre più complessa;
- promuovere la cultura del coaching basato sulle neuroscienze e diffondere metodologie di coaching basate sulla ricerca scientifica;
- promuovere la cultura del counselling e dei suoi indirizzi, con particolare attenzione all'ascolto empatico e alla valorizzazione dei talenti;
- far conoscere, approfondire e diffondere l'applicazione delle discipline orientate ad un approccio olistico nel campo della scienza, dell'antropologia, della psicologia e dell'arte;

- organizzare iniziative e attività culturali come corsi, seminari e spettacoli, che consentano e stimolino la trasmissione di esperienze e conoscenze tra gli associati;

2.6 La sua finalità sociale è rivolta a:

- diffondere i valori del dialogo, della comunicazione empatica, del rispetto dell'altro, con particolare attenzione alla scuola, intesa come il laboratorio in cui insegnanti e giovani sperimentano e coltivano insieme questi valori;
- sostenere il senso di responsabilità e la volontà di autonomia dei giovani;
- favorire nelle persone, la consapevolezza delle proprie risorse e l'impegno ad onorarle in tutti gli ambiti in cui si trovano a vivere;
- diffondere il rispetto della diversità in tutte le sue forme e un approccio interculturale ai problemi;
- promuovere la ricerca di un rapporto più consapevole ed armonico tra essere umano ed ambiente;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative e di forme consortili tra associazioni, circoli ed altre organizzazioni democratiche, incentivando non solo le attività di gruppo, ma anche gli scambi interpersonali.

2.7 L'attività principale consiste nel realizzare e promuovere ricerche, studi e momenti di incontro per approfondire le tematiche sopra descritte, rivolgendo proposte specifiche e particolari anche alle istituzioni attive sul territorio, quali scuole di vario grado.

2.8 L'Associazione si definisce metodologica, nel senso che promuove e tutela anche una specifica metodologia formativa ispirata alla Comunicazione Pragmatica, alle Neuroscienze e al modello NLC originariamente sviluppato da NLC Amburgo. Le attività di coaching, divulgazione scientifica e formazione vengono realizzate nel rispetto di criteri scientifici, etici e deontologici definiti dal Consiglio Direttivo.

2.9 L'associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza e assenza di discriminazione.

Art. 3 – Attività di interesse generale

3.1 L'Associazione persegue le proprie finalità, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.LGS 117/2017:

- Educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d) – attraverso corsi, seminari, progetti formativi, ecc...
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i)

3.2 Le attività di interesse generale sono svolte in forma non commerciale o comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione alla modalità di erogazione gratuita o con contributi liberali o di importo non eccedente i costi di diretta imputazione.

3.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. Il consiglio direttivo definisce in modo specifico le attività diverse che potranno essere svolte dall'Associazione. Tali attività



diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi e, pertanto, in caso di iscrizione nel RUNTS dovranno essere rispettati i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/05/2021 n. 107.

3.4 Per finanziare le attività istituzionali, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore nel rispetto dei limiti di Legge e, quindi, in caso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 4 – Patrimonio

4.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione e/o apportati dagli associati
- quote e contributi versati dagli associati
- donazioni e lasciti testamentari
- fondi e contributi versati dai soci fondatori
- rendite patrimoniali
- proventi dell'attività di raccolta fondi
- contributi di enti pubblici e soggetti privati
- avanzi di gestione comunque denominati
- corrispettivi di attività istituzionali
- redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale
- ogni altra entrata conforme alla legge

4.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Mezzi finanziari, assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili

5.1 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi versati dagli associati;
- contributi di enti pubblici e soggetti privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- corrispettivi di attività istituzionali
- ogni altra entrata conforme alla legge

5.2 Tutte le entrate devono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

5.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione

5.4 Le cariche associative sono gratuite; agli associati incaricati spetta solo il rimborso delle spese documentate.

Art. 6 – Associati: requisiti

6.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizione personale o sociale, ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione

6.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

6.3 Il consiglio direttivo potrà prevedere l'istituzione di categorie di associati: ad esempio. fondatori, onorari, ordinari, ecc... nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

6.4 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

6.5 Possono essere ammessi come associati anche i minorenni, previa autorizzazione scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale. I minorenni non hanno diritto di voto in assemblea fino al compimento della maggiore età; per loro il voto è espresso da un esercente la responsabilità genitoriale.

6.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

6.7 È tenuto un registro degli associati, aggiornato a cura del Segretario, contenente le generalità e la residenza o il domicilio degli associati, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica, nonché la data di ammissione. Gli associati hanno diritto di consultare tale registro, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia.

Art. 7 – Ammissione degli associati

7.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno ad osservare il presente statuto e le disposizioni del consiglio direttivo

7.2 La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata anche da un esercente la responsabilità genitoriale.

7.3 Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 90 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

7.4 La richiesta di ammissione si intende accolta secondo il principio del silenzio-assenso ed è annotata nel libro degli associati, salvo comunicazione di rigetto all'interessato entro 90 giorni.

7.5 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è presentata.



7.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 8 – Diritti degli associati

8.1 La qualifica di associato dà diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione e frequentare i locali sociali;
- b) partecipare e intervenire in Assemblea;
- c) votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel registro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- e) consultare i libri sociali, i bilanci e i documenti amministrativi dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia;
- f) elettorato attivo e passivo per le cariche associative (esclusi i minorenni fino al compimento della maggiore età);
- g) richiedere la convocazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

8.2 L'associato che abbia regolarmente versato la quota associativa ha diritto di servirsi dei servizi e delle strutture dell'Associazione.

Art. 9 - Doveri degli associati

9.1 Tutti gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie;
- b) versare nei termini la quota associativa e gli altri eventuali contributi deliberati;
- c) collaborare per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

9.2 Ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa con le modalità e gli importi determinati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Recesso ed esclusione

10.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- a) **Recesso** dell'associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con qualsiasi mezzo (anche e-mail, messaggio o comunicazione verbale); il recesso ha effetto immediato e non comporta la restituzione di quanto già versato a titolo di quota associativa o contributi;
- b) **Esclusione** dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per:
 - gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato;
 - comportamento gravemente lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - altri gravi motivi.

Costituisce grave inadempienza:

- l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni;
- la violazione degli obblighi statutari;
- il comportamento che nuoccia al buon nome dell'Associazione.

c) **Decesso** della persona fisica associata o scioglimento dell'Ente associato.

10.2 Prima di deliberare l'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto all'associato i fatti addebitati, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni. L'associato ha diritto di essere sentito a propria difesa.

10.3 Contro la decisione del Consiglio Direttivo di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione, da presentarsi nella prima Assemblea utile. Il ricorso ha effetto sospensivo.

10.4 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione, né alla restituzione delle quote associative versate, né di avanzare pretese sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Quote associative

11.1 La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

11.2 Le quote associative devono essere versate entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e non sono ripetibili.

11.3 Il Consiglio direttivo può prevedere l'esenzione totale o parziale dal versamento della quota per particolari categorie di associati (es. associati onorari, minorenni, studenti, over 65, associati professionali come i counselor, coach o formatori, ecc...) o una sua riduzione se la richiesta di ammissione viene effettuata in corso d'anno.

11.4 Le quote associative non sono trasferibili a terzi in alcun modo e per qualsiasi causa, non sono rivalutabili e mantengono il loro valore nominale per tutta la durata del rapporto associativo.

11.5 È vietata qualsiasi forma di cessione, anche gratuita, della qualità di associato e dei diritti ad essa connessi.

Art. 12 – Organi dell'associazione

12.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

12.2 Sono altresì organi dell'Associazione:

- d) l'Organo di Controllo (se nominato facoltativamente o quando obbligatorio per legge)
- e) il Revisore legale dei conti (se nominato facoltativamente o quando obbligatorio per legge)



12.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata. L'assemblea potrà riconoscere un compenso in misura proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze.—In caso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 117/2017.

Art. 13 – Assemblea degli associati: competenze

13.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

13.2 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- determina il compenso dei componenti il Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge o in caso di predisposizione volontaria;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:

- almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (ovvero entro 180 giorni in presenza di particolari esigenze), per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di Controllo, ove nominato

14.2 La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto (anche tramite e-mail, PEC o altri mezzi informatici idonei a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, e/o mediante affissione nella sede sociale) contenente:

- l'ordine del giorno
- il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione
- le modalità di partecipazione (se in presenza, con mezzi di telecomunicazione, o modalità mista).

14.3 L'avviso deve pervenire o essere affisso almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

14.4 Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 giorni alla convocazione richiesta, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, quando nominato.

Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'Assemblea stessa.

15.2 Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio.

15.3 Il Presidente:

- verifica la regolare costituzione dell'Assemblea;
- accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti;
- regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati;
- prende atto dei risultati delle votazioni.

15.4 Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 16 - Diritto di voto e deleghe

16.1 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

16.2 Ogni associato ha un voto.

16.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

16.4 Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

16.5 Il voto si esercita in modo palese per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, secondo quanto stabilito dal Presidente dell'Assemblea o richiesto dagli associati per particolari votazioni.

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

17.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione: è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi (50%+1).

17.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione: è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi (50%+1).

17.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

17.4 Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 18 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

18.1 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

18.2 Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione.

18.3 La modalità prescelta deve consentire:

- al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni
- al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione;
- agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

18.4 In caso di svolgimento con mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

18.5 È possibile prevedere modalità "miste" con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo: composizione

19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente.

19.2 Il consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni e le persone indicate dagli enti associati. Il numero specifico è determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

19.3 Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva all'elezione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina al suo interno:

- il Presidente
- il Segretario

19.4 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica da tre a cinque anni, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. In mancanza di espressa determinazione, il mandato ha durata di cinque anni.

19.5 I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.

19.6 L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove nominati, durano in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili senza limiti.

Art. 20 - Consiglio Direttivo: cessazione e sostituzione

20.1 La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per:

- revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea;
- dimissioni;
- decesso;
- sopravvenuta incapacità o incompatibilità.

20.2 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli per cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea.

20.3 I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima, nel cui ordine del giorno deve essere indicata la conferma del consigliere cooptato o l'integrazione del consiglio direttivo.

20.4 Se vengono a cessare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata l'Assemblea entro 30 giorni per il suo rinnovo. Nel frattempo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Consiglio Direttivo: competenze

21.1 Il Consiglio Direttivo compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione.

21.2 In particolare, al Consiglio Direttivo spettano:

- a) l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- b) la convocazione dell'Assemblea degli associati;
- c) la deliberazione sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- d) la predisposizione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea;
- e) la determinazione della quota associativa annuale, eventuali riduzioni ed esenzioni e le modalità di versamento della stessa;
- f) la deliberazione su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g) l'assunzione e il licenziamento di eventuali dipendenti o collaboratori;
- h) l'accettazione, ove necessario, di donazioni, contributi e lasciti;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- l) la predisposizione di regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m) istituzione di sedi secondarie
- n) ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

21.3 Il Consiglio Direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

Art. 22 - Consiglio Direttivo: funzionamento

22.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione ed approvazione del progetto di bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un componente o dell'Organo di Controllo, ove nominato.

22.2 La convocazione è effettuata a cura del Presidente con almeno 5 giorni di preavviso (ridotti a due giorni in casi di urgenza) tramite comunicazione scritta (anche via e-mail) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

22.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Controllo, ove nominato, sia stato informato e non vi si opponga.

22.4 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche o miste, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire e votare simultaneamente.

22.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (50%+1). In caso di parità prevale il voto del Presidente.



22.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

22.7 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate a cura del Segretario e i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

22.8 I componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 23 – Presidente

23.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

23.2 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e ha il potere generale di rappresentanza.

23.3 Il presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) sottoscrive i verbali delle riunioni e gli atti sociali che impegnano l'Associazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- e) vigila sul buon andamento dell'Associazione;
- f) può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- g) può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente

23.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età. Il solo intervento del sostituto costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 24 - Il Segretario

24.1 Il Segretario:

- a) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- b) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) tiene e aggiorna il registro degli associati;
- e) svolge ogni altro compito demandatogli dal Presidente.

Art. 25 - Organo di controllo

25.1 L'Organo di Controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

25.2 L'Organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri effettivi, scelti tra non asso-



ciati e due supplenti. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contemporaneamente far parte dell'Organo di Controllo.

25.3 L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti sono rieleggibili.

25.4 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- b) può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tale caso i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017;
- d) attesta che il bilancio sociale, ove necessario o predisposto, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017

25.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

25.6 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Revisione legale dei conti

26.1 Il Revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

26.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di Controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 27 - Attività di volontariato

27.1 Le attività dell'Associazione possono essere svolte anche avvalendosi di volontari.

27.2 I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

27.3 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

27.4 I volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, secondo la normativa vigente.

Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio

28.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre.

28.2 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



28.3 Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni in presenza di particolari esigenze.

28.4 Il bilancio è redatto secondo le disposizioni di legge applicabili e nel rispetto dei principi contabili.

28.5 Il bilancio con i relativi allegati deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiedano.

28.6 In caso di iscrizione al RUNTS, il bilancio è depositato presso il RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

28.7 In caso di iscrizione al RUNTS, ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

29.2 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulle modalità di liquidazione.

29.3 Il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altri enti del Terzo settore o ad enti, associazioni o fondazioni aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 148 comma 8 lettera b) del D.P.R. n. 917/1986, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

29.4 In caso di iscrizione al RUNTS, la devoluzione è effettuata previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS territorialmente competente e comunque nel rispetto delle norme di legge applicabili.

29.5 È esclusa in ogni caso la distribuzione del patrimonio tra gli associati.

Art. 30 - Clausola di compatibilità e rinvio normativo

30.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

30.2 In caso di iscrizione al RUNTS, si applicano inoltre le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della relativa normativa di attuazione.

Art. 31 - Clausola transitoria

31.1 Il presente statuto è redatto in conformità alle norme del Codice Civile e, per quanto compatibile e ove specificato, del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in modo da consentire l'eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

31.2 In caso di iscrizione al RUNTS:

- a) la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo "- Ente del Terzo settore" o "ETS" come previsto dall'Art. 1.2
b) le clausole del presente statuto si intendono automaticamente integrate o sostituite con le norme inderogabili previste dal D.lgs. 117/2017, ove necessario
c) le clausole relative a organi, bilancio, attività diverse e raccolta fondi si applicano secondo la disciplina specifica del Codice del Terzo Settore.

31.3 Fino all'eventuale iscrizione al RUNTS, l'Associazione opera come associazione culturale ai sensi degli artt. 36-38 del Codice civile.

31.4 L'eventuale iscrizione al RUNTS non costituisce trasformazione dell'ente ai sensi dell'art. 42-bis c.c., ma semplice adeguamento alla disciplina del Terzo Settore.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 13/12/2025 a Bra.

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Segretario

[Handwritten signature]



22 DIC. 2025
REGISTRATO AD ALBA IL
AL N. 566 SERIE 3
a richiesta di FOLATO MARIA AGATE
Euro DUECENTO/00



Il Funzionario
Ilaria CARLETTI
Firma su delega del Direttore Provinciale
A. TORTONA



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 9 1 0 2 2 5 1 0 0 4 3
cognome, denominazione o ragione sociale

Bartare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI ASSOCIAZIONE CULTURALE ORORA-NLC

data di nascita **sexso (Mo F)** **comune (o Stato estero) di nascita**

prov.

comune	prov.	via e numero civico
--------	-------	---------------------

DOMICILIO FISCALE BRA

CN VIA VITTORIO EMANUELE II, 170

CODICE FISCALE del coobbligato, crede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	ratazione regione/ prov./mese rd.	anno di ricorrenza	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1550		2025	200,00	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
codice ufficio	codice atto		TOTALE A	200,00 B	, +	SALDO (A-B) 200,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matrcole NPS/codice NPS/ fine azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
			da	a		
			mm/aaaa	mm/aaaa		
					,	,
					,	,
					,00	,
					,	,
						+/- SALDO (C-D)
			TOTALE	C	D	

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE				E	F
					SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente / codice comune	Retrov.	importo variabile	Acc.	Saldo	giornate per ammortamento	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importo debito versato	importo a credito compensati
									PAGATO	,
										,
										,
										,
										+/= SALDO (G-H)
detrazione							TOTALE	G	H	

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

	codice sede	codice data	c.d.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
						,	,		
						,	,		
						,	,	+/-	SALDO (I-L)
TOTALE	I	L							

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
				da mm/aaaa	a mm/aaaa		
						,	,
						,	+/- SALDO (M-N)
TOTALE M						N	

FIRMA	SALDO FINALE	EURO	+	20000
-------	--------------	------	---	-------

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale
			AZIENDA	CAB/SPORETELLO	
giorno	mese	anno	08487	46042	n.ro _____ tratto / emesso su _____ cod. ABI CAB
19	12	2025			

**Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN**

firm a

Scadenza 12 Gennaio 2026

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

BRA , 19/12/2025

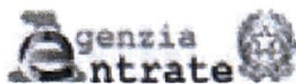
OPERAZIONI SUL CONTO in EURO
Numero 00130000236
ORORA ASSOCIAZIONE CULTURALE

Banca di Credito Cooperativo di Cherasco -Sede Legale e Direzione Generale: Via Bra, 15 - 12062 Roreto di Cherasco (CN)

SPETT.LE
ORORA ASSOCIAZIONE CULTURALE

VIA VITTORIO EMANUELE II 170
12042 BRA CN

Descrizione		Importo	Valuta
135	DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:19/12/2025 Cod.Fiscale:91022510043	-200,00 EUR	19/12/25



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CUNEO

UFFICIO TERRITORIALE DI: ALBA

Registrazione di Atto Privato

Il 22/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSE , serie 3 , numero 566

data di stipula: 13/12/2025

ident.vo telematico: TSE25L000566000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: FGLMGN57E64B111F

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91022510043				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24